

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XII
N. 92

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1995

Risoluzione
sull'istituzione di un Centro analisi dell'Unione europea
per la prevenzione attiva delle crisi

Annunziata il 16 luglio 1995

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, con particolare riferimento ai relativi articoli B, F, J, J-1, J.7, J.8 paragrafo 4, nonché l'articolo 130-U del trattato CE,

vista la sua risoluzione del 15 settembre 1994 sulla situazione in Ruanda (1),

viste le sue precedenti risoluzioni

del 18 settembre 1992 sull'istituzione di una politica estera comune della Comunità europea (2),

del 24 marzo 1994 sullo sviluppo di una politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione europea, i suoi obiet-

tivi, i suoi strumenti e le sue procedure (3),

del 20 aprile 1994 sul diritto di intervento umanitario (4),

del 20 aprile 1994 sull'epurazione etnica (5),

del 21 aprile 1994 sulla creazione di un tribunale penale internazionale (6),

vista la sua raccomandazione del 22 aprile 1994 sull'azione comune relativa al Patto di stabilità in Europa (7),

(1) G.U. C 276 del 3 ottobre 1994, pag. 17.

(2) G.U. C 21 del 25 gennaio 1993, pag. 503.

(3) G.U. C 114 del 25 aprile 1994, pag. 20.

(4) G.U. C 128 del 9 maggio 1994, pag. 225.

(5) *Idem*, pag. 221.

(6) *Idem*, pag. 343.

(7) *Idem*, pag. 418.

vista la relazione annuale della Commissione sull'aiuto umanitario,

visto l'articolo 148 del suo regolamento,

visti la relazione della sua Commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e i pareri della Commissione per i bilanci, della Commissione per le relazioni economiche esterne e della Commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0135/95),

A. prendendo atto del proliferare dei conflitti da quando è crollato il sistema bipolare su cui si erano impennate le relazioni internazionali a partire dalla fine della seconda guerra mondiale,

B. rendendosi conto delle difficoltà che incontra l'instaurazione di un « nuovo ordine internazionale » e del carattere interno di numerosissime crisi,

C. prendendo nota dei progressi, per ora relativi ma concreti, compiuti dalle nozioni di diritto o dovere di intervento umanitario che vengono riconosciute da numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza o dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

D. consapevole della difficoltà e della necessità di preparare iniziative prima del verificarsi delle catastrofi, e non solo dopo,

E. considerando che una PESC totalmente europea è qualitativamente diversa dalla somma degli interessi nazionali,

F. considerando che appare oggi assolutamente necessaria l'istituzione di un Centro d'analisi capace di raccogliere dati affidabili tali da orientare e incidere sulle scelte politiche dei protagonisti e da favorire l'azione preventiva,

G. persuaso che la creazione di un organo incaricato di raccogliere tutte le informazioni pertinenti per l'elaborazione di analisi e la formulazione di proposte non può essere realmente efficace e utile se non in un contesto europeo, pubblico e comunitario,

H. consapevole del suo compito di controllo e di stimolo e desideroso di contribuire attraverso l'uso dei suoi poteri e dei suoi strumenti alla definizione di una politica estera e della sicurezza comune,

I. persuaso che l'Unione europea debba acquisire gli strumenti per valutare e definire le forme di intervento applicando così in modo più adeguato il suo diritto d'iniziativa in materia di PESC, precorrendo le diagnosi di crisi e affrontando le situazioni di crisi prima che degenerino,

J. deciso a incoraggiare le altre Istituzioni a operare nella medesima direzione e avendo sin d'ora proposto, a tal fine, l'iscrizione di un'apposita linea nel bilancio operativo della Commissione.

K. persuaso della necessità di una cooperazione efficace tra i professionisti, gli esperti e i rappresentanti delle organizzazioni non governative, da un lato, e le istituzioni europee, dall'altro, e della possibilità di siffatta cooperazione nella prospettiva della prevenzione delle crisi,

1. propone l'istituzione di un Centro di analisi dell'Unione europea per la prevenzione attiva delle crisi;

2. auspica che il Centro abbia come compito principale la diagnosi delle situazioni di crisi potenziali e la preparazione della diplomazia preventiva nonché delle azioni pubbliche o umanitarie eventualmente necessarie;

3. propone che a tale organo sia assegnato un compito fondamentale di analisi finalizzato ad assistere l'Unione per prevenire le crisi in base

a) all'individuazione delle fonti di informazioni capaci di fornire dati sulle crisi e sulle calamità umanitarie incombenti; in tale contesto pensa in particolare ai servizi diplomatici dell'Unione e dei quindici Stati membri dell'Unione ma anche all'avvio di reti con diversi centri di ricerca scientifica;

b) alla raccolta di tali informazioni presso organismi ed esperti in tal modo individuati,

c) su richiesta del Parlamento europeo o della Commissione, alla formulazione di diagnosi affidabili, precise, costantemente aggiornate, alla pubblicazione di una relazione annuale e al sistematico aggiornamento di una classificazione di emergenza che serva di base a proposte di azioni nella prospettiva permanente di una connessione tra l'azione pubblica e le iniziative private;

4. decide di esaminare subito con il Consiglio e la Commissione il modo più adeguato per applicare la presente risoluzione e per definire la natura giuridica del nuovo Centro, fornendogli i mezzi finanziari e umani necessari nonché l'accesso alle fonti d'informazioni summenzionate e ogni altra informazione resa disponibile dalle istituzioni dell'Unione e dai servizi diplomatici degli Stati membri;

5. auspica che tale Centro assista la commissione parlamentare per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e le altre commissioni interessate e, per il loro tramite, il Parlamento europeo stesso nell'esercizio del suo potere di stimolo e di controllo della politica estera e di sicurezza comune

inviando a tali commissioni la sua relazione annuale pubblica e indirizzando loro segnali di allarme nonché proposte di azione, in base a procedure riservate ma rapide,

trasmettendo regolarmente l'aggiornamento della classificazione d'emergenza e dei suggerimenti basati sulle sue analisi alle commissioni in parola,

rispondendo, per il tramite di dette commissioni, ai quesiti di ogni altra commissione o delegazione del Parlamento,

affinché tali informazioni e suggerimenti consentano in particolare una migliore utilizzazione agli articoli 47, 46 e 92 del regolamento del Parlamento, allo scopo di incidere sul processo decisionale implicante il Consiglio e la Commissione;

6. auspica che tale Centro sia creato sotto la responsabilità politica della Commissione e sospende la decisione circa gli organi di governo e gli statuti del nuovo istituto fino al risultato dei suoi negoziati con la Commissione;

7. ritiene di dover avere accesso a tale Centro di analisi e propone inoltre che per consentirgli di espletare le sue funzioni nell'ambito della PESC in modo efficace e indipendente, secondo quanto definito dai trattati, esprimendo il suo parere e il parere conforme ed esercitando il suo controllo sull'esecutivo, questo Parlamento abbia a disposizione i mezzi necessari per poter valutare le scelte politiche della Commissione e del Consiglio;

8. ricorda che nel 1995 il finanziamento del Centro è assicurato in base all'articolo B7-219 del bilancio generale delle Comunità europee;

9. incarica la sua Commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa di elaborare una relazione di valutazione sull'attività del Centro dopo un anno di funzionamento;

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

